Interreg
Cofinanziato dall'Unione europea
Cofinancé par l'Union européenne
Marittimo–IT FR–Maritime

INTERREG VI A
Italia-Francia Marittimo
2021-2027

IV Avviso - presentazione di candidature di progetti PICCOLI per la PRIORITÀ 5, OBIETTIVO SPECIFICO ISO6.3

Allegato 4 –CRITERI E CONDIZIONI DA RISPETTARE PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente allegato, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, disciplina i criteri e le condizioni che devono essere rispettati per la concessione dei finanziamenti a valere sull'avviso, qualora costituiscano degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. L'Autorità di gestione effettua i controlli necessari a garantire il rispetto di quanto disposto dal presente allegato. Detti controlli sono effettuati prima della concessione degli aiuti, ad eccezione delle verifiche di cui all'articolo 5, comma 3, che precedono l'erogazione del finanziamento.
3. I beneficiari o potenziali beneficiari degli aiuti sono tenuti a fornire tutta la documentazione richiesta dall'Autorità di gestione, volta a garantire il rispetto dei criteri e delle condizioni stabiliti dal presente allegato.
4. Gli aiuti sono concessi:
   a) sulla base e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; oppure
   b) sulla base e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, unicamente per gli aiuti di cui all'articolo 20 (aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea).
5. Qualora gli aiuti vengano concessi sulla base del regolamento de minimis di cui al comma 4, lettera a), si applica quanto previsto dal regolamento stesso.
6. Qualora gli aiuti vengano concessi sulla base del regolamento di cui al comma 4, lettera b), si applica quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e successivi del presente allegato.

Articolo 2

(Principi)

1. Gli aiuti soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20 (aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea) e al capo I del regolamento (UE) n. 651/2014, come disciplinate dal presente allegato.
2. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente allegato e quelle di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, prevalgono le norme di quest'ultimo. Le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 si applicano anche per quanto non previsto dal presente allegato.

Articolo 3

(Beneficiari e forma degli aiuti)

1. Sono ammissibili al finanziamento le imprese che partecipano ai progetti di cooperazione, con l'esclusione delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al successivo articolo 4, comma 2.
2. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto).

Articolo 4

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dal finanziamento:
   a) gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
   b) gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
   c) gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
      i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
      ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
   d) gli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio[1];
   e) gli aiuti che comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, conformemente a quanto disposto all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare:
      i) la concessione degli aiuti non può essere subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la sede legale in un determinato territorio; è, tuttavia, ammesso l'obbligo di avere una sede operativa al momento del pagamento dell'aiuto;
      ii) la concessione degli aiuti non può essere subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
   f) gli aiuti che superano la soglia di 2,2 milioni di EUR per impresa e per progetto, tenuto conto dell'eventuale cumulo con altri aiuti, conformemente a quanto disposto dall' articolo 6, comma 1.
2. Sono escluse dal finanziamento le seguenti imprese:
   a) le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. In deroga al presente divieto, sono ammesse le imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021;
   b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo Stato membro Italia come illegittimo e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Articolo 5

(Costi ammissibili e intensità degli aiuti)

1. Nella misura in cui sono legati al progetto di cooperazione, sono considerati ammissibili i seguenti costi, secondo il significato loro attribuito negli articoli da 38 a 44 del regolamento (UE) 2021/1059:
   a) costi del personale;
   b) spese d'ufficio e amministrative;

[1] Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

c) spese di viaggio e soggiorno;

d) costi per consulenze e servizi esterni;

e) spese per le apparecchiature;

f) spese per infrastrutture e lavori.

2. La verifica ex ante sull'ammissibilità dei costi viene effettuata dalla piattaforma elettronica JEMS (Joint Electronic Monitoring System).
3. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. In particolare, al fine di permettere le verifiche che precedono l'erogazione del finanziamento, dette prove documentarie devono permettere di individuare i costi ammissibili di cui al comma 1, nonché il loro importo totale a cui applicare l'intensità di aiuto di cui al comma 5.
4. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell'Unione.
5. L'intensità di aiuto non supera l'80% dei costi ammissibili.
6. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi o alle spese ammissibili che è rimborsabile a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.
7. Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione[2] al momento della concessione dell'aiuto.

Articolo 6

(Cumulo)

1. Per verificare il rispetto delle soglie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) e dell'intensità massima di aiuto di cui all'articolo 5, comma 5 si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, si applica quanto segue:
   a) per la verifica del rispetto delle soglie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) e dell'intensità massima di aiuto di cui all'articolo 5, comma 5 vanno considerati solamente gli aiuti di Stato; a condizione che
   b) l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione, in particolare la normativa applicabile all'aiuto di Stato in questione ed al finanziamento dell'Unione gestito a livello centrale dalle istituzioni.
3. Gli aiuti di cui al presente allegato possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 o di una decisione della Commissione europea.

[2] Cfr. Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008, pagg. 6–9).

4. Gli aiuti di cui al presente allegato non possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti all'articolo 5, comma 5.

Articolo 7

(Pubblicazione e informazione)

Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16 del regolamento sul funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)[3], gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del citato regolamento, dalle singole Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti.

Articolo 8

(Relazioni)

L'Autorità di gestione trasmette le informazioni sintetiche e le relazioni previste dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 651/2014.

[3] Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (GURI Serie Generale n.175 del 28-07-2017)